

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 80 del 05/08/2010

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 58 DEL 29 MAGGIO 2008. PROPOSTA MODIFICA DELL'ART. 9 PER ADEGUAMENTO AL DETTATO NORMATIVO.

L'anno duemiladieci, il giorno 05 del mese di Agosto, alle ore 18:00, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

| Consiglieri Comunali | | Pres./Ass. | Consiglieri Comunali | | Pres./Ass. |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 1 | RAVAIOLI ALBERTO SINDACO | assente | | | |
| 2 | AGOSTA MARCO | presente | 22 | GALVANI SAVIO | presente |
| 3 | ALLEGRINI MASSIMO | presente | 23 | GENNARI RITA | presente |
| 4 | ALOISIO GIUSEPPE | assente | 24 | GIORGETTI ALESSANDRO | presente |
| 5 | ANGELINI FRANCESCO | presente | 25 | GIOVAGNOLI GIORGIO | assente |
| 6 | ARLOTTI TIZIANO | presente | 26 | GIUDICI ERALDO | presente |
| 7 | ASTOLFI ALBERTO | presente | 27 | LEARDINI MARIO | presente |
| 8 | BARBONI ANTONIO | assente | 28 | LOMBARDO GIUSEPPE | presente |
| 9 | BARONE PASQUALE | assente | 29 | MELUCCI MAURIZIO | assente |
| 10 | BELLOCCHI MARCO | presente | 30 | MISEROCCHI FABRIZIO | assente |
| 11 | BONADONNA LUIGI | presente | 31 | MORETTI GIULIANA | assente |
| 12 | BUCCI ALBERTO | assente | 32 | PARI EUGENIO | presente |
| 13 | CASADEI STEFANO | presente | 33 | PAZZAGLIA FABIO | presente |
| 14 | CASALBONI UMBERTO | presente | 34 | PETITTI EMMA | presente |
| 15 | CECCARELLI ANTONELLA | presente | 35 | PEZZUTO GABRIELLA MARIA | assente |
| 16 | CERRI GIOVANNINO | presente | 36 | PICCARI VALERIA | assente |
| 17 | CINGOLANI LILIANA | assente | 37 | PIRONI GIOVANNI | assente |
| 18 | COCCIA LEANDRO | presente | 38 | RAVAGLIOLI ALESSANDRO | assente |
| 19 | DAU CLAUDIO | assente | 39 | RENZI GIOENZO | presente |
| 20 | FABIANI PACIFICO VINCENZO | presente | 40 | STARNINI GIULIO GHERARDO | presente |
| 21 | GALLO VINCENZO | presente | 41 | ZILLI ORONZO | presente |

Totale presenti n. 26 - Totale assenti n. 15

Presiede CECCARELLI ANTONELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58, del 29 maggio 2008. Proposta modifica dell'art. 9 per adeguamento al dettato normativo.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto;

Esce il Cons. Pazzaglia: presenti n. 25 Consiglieri.

Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: il Cons. Renzi ed il Vice Sindaco Gamberini.

Si omette la discussione che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29 maggio 2008, recante "Trattamento e conservazione dei dati", e in particolare il comma 1, lettera e), che recita:

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;

e) conservati per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi; nonché, nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente; oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia, specificamente richiesta, dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 23 aprile 2009, n. 38 che:

- all'art. 6, comma 7, prevede "per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

- all'art. 6, comma 8, prevede "la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"

VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali che, al punto 3.4, prevede che "per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione";

RILEVATA l'opportunità di adeguare il termine previsto per la conservazione dei dati a quello previsto dalla normativa vigente e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il parere espresso in data 23.07.2010 dal Direttore della Direzione Polizia Municipale, ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che non necessita il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Polizia Municipale - Comandante, Dott. Vasco Talenti;

SENTITO il parere della I° Commissione Consiliare permanente in data 26.07.2010;

Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la proposta deliberativa;

ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 24 voti favorevoli, un contrario e nessun astenuto espressi dai n. 25 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di adeguare il termine di conservazione dei dati, previsto all'art. 9 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, al termine stabilito dalla normativa vigente;
- 2) di apportare conseguentemente, le seguenti modifiche al vigente Regolamento di cui sopra, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58, del 29 maggio 2008:
 - all'art. 9, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. Nel caso si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di

aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia, specificamente richiesta, dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso”;

- 3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Polizia Municipale Dott. Vasco Talenti;
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere;

ALL'unanimità espressa per alzata di mano dai n. 25 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione di C.C. n. 80 del 05/08/2010

PRESIDENTE

F.to CECCARELLI ANTONELLA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 10.08.2010.

Rimini li 10.08.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli